

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2233/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

**recante modalità d'applicazione del premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera
nelle Azzorre**

(GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 100)

Modificato da:

			Gazzetta ufficiale		
			n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione del 30 giugno 1993	L 161	48	2.7.1993	
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione del 25 luglio 1995	L 174	27	26.7.1995	

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2233/92 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 1992
recante modalità d'applicazione del premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera nelle Azzorre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e al tasso di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 prevede la concessione di un premio specifico annuo per il mantenimento della mandria lattiera nelle Azzorre, limitatamente a un massimo di 78 000 vacche;

considerando che, allo scopo di facilitare il controllo delle domande di premio, il Portogallo dovrebbe prendere opportuni provvedimenti onde evitare che il premio medesimo venga sviato dalle sue finalità, mentre i servizi della Commissione dovrebbero essere tenuti informati con apposite comunicazioni circa il corretto funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che il regime di premi istituito dal regolamento (CEE) n. 1600/92 è entrato in vigore il 1º luglio 1992; che le relative modalità di attuazione si applicano a partire dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli allevatori delle Azzorre possono fruire su richiesta, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1600/92, di un premio specifico annuo per il mantenimento della mandria lattiera.

▼M1

2. L'importo del premio è pari a ►M2 96,60 ◄ ECU per vacca.

▼B

3. Per poter beneficiare del premio, ogni allevatore deve dimostrare all'autorità competente di fornire latte e prodotti lattiero-caseari provenienti dall'azienda da lui condotta nel giorno di presentazione della domanda.

Inoltre, la concessione del premio è subordinata all'impegno da parte del beneficiario:

- 1) di continuare a fornire latte e prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda, b) di mantenere nella propria azienda, per un periodo di 12 mesi, il numero di vacche lattiere per il quale ha presentato domanda di premio.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.



Articolo 2

Il Portogallo

- a) adotta le misure adeguate per garantire che non venga superato il limite di 78 000 capi fissato per la corresponsione del premio;
- b) determina ogni anno un periodo unico per la presentazione delle domande di premio;
- c) stabilisce le modalità per il controllo del numero di vacche indicato nelle domande;
- d) stabilisce le altre modalità, comprese quelle volte a garantire che il premio venga versato esclusivamente agli allevatori di vacche lattiere.

Articolo 3

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, il premio non viene versato qualora risulti dal controllo che il numero degli animali effettivamente ammissibili è inferiore a quello per il quale il premio stesso è stato richiesto.
2. Se la diminuzione del numero di capi è imputabile a circostanze che sopravvengono naturalmente nella vita di una mandria, il premio viene versato per il numero degli animali effettivamente ammissibili, a condizione che il beneficiario ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro un termine di 10 giorni dall'evento in questione.
3. Se il produttore non ha potuto rispettare l'impegno di cui all'articolo 2 per un caso di forza maggiore, il diritto al premio è mantenuto per il numero degli animali effettivamente ammissibili, a condizione che il beneficiario ne abbia informato l'autorità competente entro un termine di 10 giorni dall'evento in questione.
4. In casi diversi da quelli contemplati ai paragrafi 2 e 3, se la differenza tra il numero degli animali effettivamente ammissibili e il numero dichiarato è inferiore al 5 %, o se tale differenza corrisponde al massimo ad un capo qualora il numero di capi dichiarato sia pari o inferiore a 20, il premio viene versato per il numero degli animali ammissibili diminuito del 20 %, sempreché l'autorità competente non accerti trattarsi di una dichiarazione falsa, motivata da volontà di frode o da negligenza grave.
5. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati, maggiorati di un interesse fissato dallo Stato membro e calcolato sul periodo trascorso tra la data di versamento e la data di recupero del premio.
6. In caso di applicazione del paragrafo 1, ove l'autorità competente accerti trattarsi di una dichiarazione falsa, motivata da volontà di frode o da negligenza grave, il produttore interessato viene escluso dal beneficio del regime di premio per un periodo di 12 mesi, calcolato a partire dalla data dell'accertamento.

Articolo 4

Entro un periodo di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Portogallo comunica ai servizi della Commissione le misure adottate conformemente all'articolo 2, compreso il sistema di controllo applicato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.